

	SENT. N. 1/2025/R	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE	
	PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
	composta dai seguenti magistrati:	
	Massimo PERIN	Presidente
	Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore
	Andrea GIORDANO	Primo Referendario
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46251 del registro di segreteria,	
	promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di ESPOSITO Alan,	
	nato il 17 settembre 1960 a Cesenatico (FC), c.f. SPSLNA60P17C574H;	
	Visto l’atto di citazione;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi, nell’udienza pubblica del 20 novembre 2024, tenuta con l’assistenza	
	della Segretaria dottoressa Roberta Onorati, il relatore Consigliere Riccardo	
	Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore	
	Generale Guida Iorio. Non costituito il convenuto.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 15 maggio 2024, la Procura	
	regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha	
	convenuto in giudizio il sig. Alan Esposito per vederlo condannare a risarcire	
	il danno che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe cagionato	
	1	

all'immagine del Comune di Cesena.

L'azione erariale è stata avviata a seguito di una comunicazione del 9 agosto 2023 con la quale il Comune di Cesena ha segnalato alla Procura contabile regionale di aver irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso a carico dell'odierno convenuto. Il provvedimento è stato adottato per l'appropriazione da parte del sig. Alan Esposito del denaro ricevuto nella sua veste di agente di Polizia municipale in servizio presso il menzionato Comune con funzione di pattugliante, quale pagamento delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada comminate a cittadini stranieri.

Per i medesimi fatti il sig. Alan Esposito è stato condannato in via definitiva, con sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 6601/2022, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di peculato (così riqualificato dal Giudice penale, giacché in un primo momento gli era stato contestato il peculato d'uso). Nello specifico, l'odierno convenuto aveva omesso di versare, nei tempi dovuti, le somme ricevute in pagamento delle sanzioni per violazione del codice della strada. I Giudici penali hanno considerato provata la sua volontà di appropriarsi, anche se temporaneamente, delle somme di denaro di cui sopra. Le somme in argomento sono state trattenute per un periodo compreso tra i tre e gli otto mesi, e sono state restituite solo dopo numerosi solleciti giacché, come acclarato in sede penale, il convenuto non ne aveva più la disponibilità.

In diritto, la Parte pubblica afferma che il danno all'immagine, disciplinato sotto il profilo procedurale dall'art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97/2001 sarebbe azionabile in tutte le ipotesi di reati a danno della pubblica Amministrazione; a maggior

ragione, conseguentemente al reato di peculato, che costituisce un reato contro la Pubblica Amministrazione.

L'elemento psicologico del convenuto andrebbe rinvenuto nel dolo, considerata la sua volontà di appropriarsi, seppur temporaneamente, delle somme riscosse con l'intento di restituirle in un secondo momento.

Il danno all'immagine del Comune di Cesena conseguirebbe alla risonanza mediatica che avrebbe avuto la condotta illecita in argomento tra i consociati, risonanza che sarebbe comprovata sia dagli articoli giornalistici che hanno dato risalto alla vicenda, sia dagli atti del processo penale. La vicenda, pertanto, ha avuto diffusione sia all'interno dell'Amministrazione di appartenenza, che nella comunità sociale di riferimento.

La Parte Pubblica contesta le argomentazioni difensive sviluppate a seguito dell'invito a dedurre. In particolare, quella per cui si sarebbe trattato di un mero ritardo nel riversare le somme, conseguente alla complessità delle procedure e in assenza di una normativa specifica che determinasse la tempistica del riversamento. La Procura contabile ricorda, in proposito, la giurisprudenza della Corte di cassazione per cui *"ai fini della configurabilità del reato di peculato sono irrilevanti la breve durata della sottrazione del denaro e l'intenzione di restituire o l'effettiva restituzione di quanto sottratto"* (Cass. Sez. VI, sent. n. 11425/2012). Inoltre, afferma che le procedure di riversamento non sarebbero state affatto difficoltose, in quanto sarebbe stato sufficiente che l'agente si fosse recato presso l'ufficio e avesse provveduto a versare le somme in questione.

Per quanto, infine, concerne la quantificazione del danno, la Procura contabile richiama l'art. 1-sexies della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per il quale il danno

all'immagine si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro, o del valore patrimoniale, o di altra utilità illecitamente percepita dal responsabile. Nel caso di specie, la Procura regionale, in ragione dell'affermata gravità del reato di peculato per il quale il convenuto è stato condannato in sede penale, reato attuato con condotte reiterate, chiede che sia determinato nella misura prevista dal menzionato art. 1-sexies, legge n. 20/1994, quindi pari al doppio dell'utilità percepita.

Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile ne ha chiesto la condanna a pagare in favore del Comune di Cesena, a titolo di risarcimento del danno all'immagine, l'importo complessivo di 7.387,80 euro, o quello diverso ritenuto di giustizia da questa Corte, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo, con condanna altresì alle spese di giudizio.

2. Il convenuto non si è costituito.

3. All'udienza del 20 novembre 2024 la Procura regionale si è riportata al contenuto dell'atto di citazione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione presso la casella di posta elettronica certificata dell'avvocato Gabriele De Bellis, che rappresenta il convenuto nell'odierno giudizio in forza di una procura conferitagli in data 21 maggio 2024 e, quindi, verificata l'integrità del contraddittorio, ne dichiara la contumacia.

2. La domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

2.1. La disciplina del danno all'immagine è contenuta nell'art. 51 comma 7, del codice della giustizia contabile, per il quale:

“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

Una prima condizione per la perseguibilità dei dipendenti pubblici per il danno all'immagine è, secondo una giurisprudenza, la sussistenza di uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, previsti nel capo I, del titolo II, del libro II del codice penale (cfr. da ultimo Sez. App. Sicilia, sent. n. 107/2024); altro orientamento giurisprudenziale ritiene sufficiente, invece, la sussistenza di un reato in danno della Pubblica Amministrazione (cfr. la recente Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 190/2024). In ogni caso tale requisito è sicuramente sussistente nell'odierna fattispecie in cui il convenuto è stato condannato per il reato di peculato, allocato nel capo I, del titolo II, del libro II del codice penale.

Ulteriore presupposto per procedere a contestare un danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, ai sensi del ricordato art. 51 c.g.c., è costituito dalla circostanza che il reato nel quale si è concretizzata la condotta dannosa sia stato accertato con sentenza del giudice penale passata in giudicato. Anche quest'ultimo requisito è presente nell'odierno giudizio.

2.2. Tanto premesso, è necessario ricordare, nel rispetto dei principi generali sull'onere della prova, come il danno subito all'immagine dell'Amministrazione

debba comunque sempre essere provato dall'Accusa nella sua effettiva sussistenza (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 361/2021), pur non essendo necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per il ripristino dell'immagine violata, né la verifica di una *deminutio patrimonii* della P.A. danneggiata.

In proposito, la Procura ha versato in atti la prova del *clamor fori*, che risulta integrato da alcuni articoli di stampa aventi ad oggetto la vicenda in argomento. Pertanto, deve ritenersi dimostrato il danno.

2.3. L'elemento psicologico del dolo, che ha caratterizzato la condotta antigiusuristica e dannosa del convenuto, conseguente alla sua volontà di appropriarsi, seppur temporaneamente, delle somme riscosse, è stato accertato dal Giudice penale, che lo ha condannato con sentenza passata in giudicato per peculato.

3. Affermata la fondatezza dell'azione erariale in relazione all'*an debeatur*, dev'essere verificata la quantificazione del danno operata dalla Procura.

La Parte Pubblica ha in proposito domandato, in applicazione del criterio del *duplum* di cui all'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20 che lo determina presuntivamente nella misura pari al doppio dell'utilità percepita, la condanna del convenuto a risarcire l'importo di euro 7.387,80.

Il menzionato art. 1, comma 1-sexies è pienamente applicabile alle condotte in argomento, in quanto successive all'entrata in vigore della stessa; esso stabilisce che *"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di*

denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.

Il legislatore ha così introdotto una presunzione nella quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione che non ha carattere vincolante, data sia la clausola di salvezza di prova contraria, che il carattere espressamente descritto dalla norma come "presuntivo". Come confermato dalla giurisprudenza sull'argomento, entrambi i dati lasciano quindi margine alla quantificazione in via equitativa del danno (cfr., da ultima, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 46/2024). Quanto sopra è possibile anche nella contumacia del convenuto, sulla base della documentazione depositata, con conseguente superamento della presunzione *“iuris tantum”* (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 36/201).

Nel caso in questione è necessario tenere conto di due fattori determinanti ai fini della valutazione equitativa.

Innanzitutto, occorre soffermarsi sulla condotta del convenuto, del quale è stata provata la volontà di appropriarsi di denaro pubblico, ma con l'incontestata intenzione di restituirlo in un secondo momento. Tale condotta, pur essendo stata oggetto di condanna per il reato di peculato, manifesta in concreto una non elevatissima capacità criminale; di conseguenza non sembra aver danneggiato in modo particolarmente grave l'immagine dell'Amministrazione di appartenenza.

Deve, inoltre, tenersi conto che la vicenda in questione ha avuto sulla stampa un risalto circoscritto all'ambito locale.

Per quanto sopra evidenziato, è equo determinare il danno cagionato dall'odierno convenuto all'Amministrazione di appartenenza in una somma

complessivi 1.846,95 euro, comprensivi di rivalutazione monetaria.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea come da motivazione e condanna il convenuto Alan Esposito a pagare, in favore del Comune di Cesena, l'importo di 1.846,95 (milleottocentoquarantasei/95) euro, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

liquidano in euro 80,00 (euro ottanta/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Massimo PERIN

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)